

**IMU 2013**  
**RETORBIDO**  
**Codice catastale H246**

Tipologia imponibile	Aliquota
<p><b>Il DL 102/2012 , convertito con L 124/2013, ha previsto che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'Imposta Municipale propria per:</b></p> <p>a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;</p> <p>b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.</p> <p><b>Il DL 30 Novembre 2013, n. 133 prevede la cancellazione della seconda rata IMU per:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</li> <li>- abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio (art.1 comma 1 lettera b);</li> <li>- abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art.1 comma 1 lettera c);</li> <li>- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.</li> </ul> <p><u>Per questi immobili non si deve pagare la seconda rata essendo in vigore nel Comune di Retorbido l'aliquota standard dello 0,4%</u></p>	
<p><b>Abitazioni principali e relative pertinenze di fabbricati categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</b></p> <p><u>Detrazione</u> di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con una maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente nell'abitazione principale; l'importo massimo della maggior detrazione è di € 400,00 e le relative detrazioni sono rapportate al periodo ed alla quota di possesso.</p> <p><u>Pertinenze:</u> categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate</p>	0,4%
<b>Altri fabbricati</b>	0,76%
<b>Aree edificabili</b>	0,76%
<p><b>Fabbricati di cat D (esclusi quelli strumentali all'attività agricola)</b></p> <p>In tal senso si precisa che lo 0,76% (aliquota standard) va allo Stato, codice tributo: 3925 - IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato</p>	0,76%
<p><b>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, non è dovuta la prima rata per fabbricati rurali di cui all'articolo 13, c. 4, 8, del D.L. 201/2011.</b></p> <p>Il Decreto Legge 30 Novembre 2013, n. 133 <u>prevede la cancellazione della seconda rata IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011</u></p>	
<p><b>I terreni agricoli non pagano</b> in quanto Retorbido ricade in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella Circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993 n. 9</p>	

<b>Concessione in comodato d'uso immobile e pertinenze ai fini IMU a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) ai sensi dell'art. 10 bis del Regolamento IMU</b> <b>Vedi Avviso pubblicato</b>	
<b>Immobili merce (vedi art. 10 ter Regolamento IMU)</b> A decorrere dal 1° luglio 2013, l'imposta municipale propria non è più dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.	

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI E' POSSIBILE CONTATTARE L'UFFICIO TRIBUTI  
SIG. CLAUDIO GUIDA DAL LUNEDI' AL SABATO DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.30  
- TEL. 0383 374502**